7. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma — Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti — Mancanza di indicazione precisa dell'oggetto della domanda — Irricevibilità manifesta [Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. d), e 104, n. 3] (v. punto 54)*

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio 4 febbraio 2011, 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40).

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe / UAMI — Société de développement e de recherche industrielle (ERGO)

(causa T-220/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO — Marchio comunitario denominativo anteriore URGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 19-20, 39, 41-42)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 marzo 2009 (procedimento R 515/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société de développement et de recherche industrielle e la Ergo Versicherungsgruppe AG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Ergo Versicherungsgruppe AG è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 luglio 2011 — Ergo Versicherungsgruppe / UAMI — Société de développement e de recherche industrielle (ERGO Group)

(causa T-221/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO Group — Marchio comunitario denominativo anteriore URGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»